



Repertorio n. 54163

Raccolta n. 18205

----- VERBALE DI ASSEMBLEA DI SOCIETA' COOPERATIVA -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

Il quindici ottobre duemilaquindici in Modena, via Emilia Ovest n. 101, alle
ore quattordici e cinquanta. -----

----- 15 ottobre 2015 h.14,50 -----

Innanzitutto me Dott. Maurizio Zivieri, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del
Distretto Notarile di Modena, è comparso il signor Correggi Luciano, nato a
Busana (RE) il 7 gennaio 1951, domiciliato ai fini del presente atto presso
la sede sociale, cittadino italiano, della cui identità personale sono certo. ---

Il quale, nella sua dichiarata qualità di Presidente del Consiglio
d'Amministrazione della società "**Gruppo di Azione Locale dell'Antico
Frignano e dell'Appennino Reggiano Società Cooperativa**", con sede in
Pavullo nel Frignano, via Giardini n. 15, iscrizione presso il Registro delle
Imprese di Modena e C.F. n. 02232330361, mi chiede di redigere il verbale
dell'assemblea straordinaria della società, convocata per deliberare sul
seguente ordine del giorno: -----

Assemblea straordinaria -----

1. Modifica dello Statuto Sociale -----

Assemblea ordinaria -----

1. Rinnovo del Collegio Sindacale; -----

...omissis -----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 22 dello statuto
sociale, il costituito, il quale chiama me Notaio per la redazione del relativo
verbale. -----



**REGISTRATO A
MODENA**
IL 21 ottobre 2015
AL N° 13513
€ 200,00

lo Notaio do atto di quanto segue. -----

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare: -----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata seconda convocazione per questo giorno, luogo ed alle ore 14,30 con le modalità indicate dall'articolo 18 dello statuto sociale, come risulta dalla documentazione che resterà agli atti della società; -----

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, come lo stesso dichiara;-----

- che, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, sulla scorta degli atti e libri sociali, sono presenti, di persona o per delega 26 (ventisei) soci, sui 41 (quarantuno) soci iscritti a libro soci ed aventi diritto al voto, come risulta dalla documentazione che resterà agli atti sociali, nonché dall'elenco che il Presidente mi consegna e che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; -----

- che il Collegio sindacale è assente giustificato;-----

- che i soci hanno i requisiti per intervenire in assemblea; -----

- che tutti i soci si sono dichiarati sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno; -----

----- dichiara -----

l'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione e pertanto valida ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopracitato. -----

Il Presidente espone che sarebbe opportuno adottare il nuovo testo di statuto, ben noto a tutti i soci, al fine di accedere tra l'altro agli aiuti previsti dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia

Romagna. Illustra le modifiche principali proposte. -----

Dichiara aperta la discussione ed invita l'assemblea, una volta esaurita la discussione, a deliberare in merito. -----

L'Assemblea, dopo breve discussione, peralzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità, -----

----- delibera -----

1) di adottare il nuovo testo di statuto proposto. -----

Il Presidente, previa vidimazione, consegna a me Notaio il testo dello statuto aggiornato, perchè lo alleggi al presente atto sotto la lettera "B". ---

A questo punto il Presidente, trattando il primo punto all'ordine del giorno in parte ordinaria, espone che si rende necessario rinnovare il Collegio sindacale. -----

L'Assemblea, dopo breve discussione, peralzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità, -----

----- delibera -----

- di nominare il Collegio Sindacale, che durerà in carica per i prossimi tre esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017, nelle persone dei signori: -----

- Filippi Dott. Carlo, nato a Modena il 4 maggio 1964, ivi residente, via Cattaneo n. 30, C.F. FLP CRL 64E04 F257N - Presidente; -----

- Fontani Dott. Massimiliano, nato a Scandiano (RE) il 29 novembre 1973, ivi residente, via Ubersetto n. 43, C.F. FNT MSM 73S29 I496Q - sindaco effettivo; -----

- Poldi Allai Dott. Cristian, nato a Guastalla (RE) il 2 settembre 1973, residente a Reggio nell'Emilia, via Guido Da Castello n. 5, C.F. PLD CST

73P02 E253Z - sindaco effettivo; -----

- Busani Dott. Alessandro, nato a Reggio nell'Emilia il 5 maggio 1972, ivi
residente, via Rossena n. 4, C.F. BSN LSN 72E05 H223G - sindaco
supplente; -----

- Vandelli Dott. Daniele, nato a Modena il 12 gennaio 1972, residente a
Modena, via Baretti n. 27, C.F. VND DNL 72A12 F257S - sindaco
supplente; -----

determinandone il compenso come segue: -----

al Presidente Euro 1.700,- (millesettecento) annui oltre al rimborso
chilometrico; -----

ai sindaci effettivi Euro 1.500,- (millecinquecento) annui oltre al rimborso
chilometrico; -----

ai sindaci supplenti nessun compenso. -----

Il legale rappresentante della società viene delegato dall'assemblea ad
apportare al presente atto e statuto allegato, tutte le modifiche,
soppressioni od aggiunte, di carattere formale, che si rendessero
necessarie per l'iscrizione nei pubblici registri del presente verbale. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola o che
venisse messa a verbale alcuna dichiarazione, il Presidente dichiara chiusa
l'assemblea per i punti all'ordine del giorno trattati essendo le ore quindici e
dieci. -----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società. -----

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati. -----

Io Notaio ho letto il presente atto al comparente, che lo approva; scritto
parte a macchina con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia, e

parte a mano da me su un foglio, occupa tre facciate e quanto del la
presente. -----

Ora di sottoscrizione: quindici e dieci. -----

F.TO LUCIANO CORREGGI

F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)



	Allegato "A" al Rep. 54163/18205	
	ELENCO PRESENTI	
1	ASCOM CONFCOMMERCIO MODENA	x
2	CIA MODENA	x
3	CONFESERCENTI MODENA	x
4	UGC MODENA - Copagri	
5	UNIONE MODENA	x
6	LI.CO.M	x
7	LAPAM MODENA	x
8	CNA MODENA	x
9	LEGA COOP MODENA	x
10	ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI MODENA / CONFAGRICOLTURA	x
11	COLDIRETTI MODENA	x
12	BPER	x
13	PROMAPPENNINO	
14	FAM MODENESE	x
15	PROVINCIA DI MODENA	x
16	UNIONE COMUNI ALTO APPENNINO REGGIANO	x
17	CNA REGGIO EMILIA	x
18	CONFCOOPERATIVE REGGIO EMILIA	x
19	CONFCOMMERCIO REGGIO EMILIA	x
20	CIA REGGIO EMILIA	x
21	CONFESERCENTI REGGIO EMILIA	x
22	PROVINCIA REGGIO EMILIA	
23	LAGACOOP REGGIO EMILIA	
24	VALLI DEL CIMONE	x
25	STRADA DEI VINI E DEI SAPORI	
26	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO	
27	MATILDE DI CANOSSA	
28	COLDIRETTI REGGIO EMILIA	
29	CONFAGRICOLTURA REGGIO EMILIA	
30	CCIAA REGGIO EMILIA	x
31	PNATE	
32	UGC REGGIO EMILIA	
33	CONSORZIO BONIFICA BURANA	
34	UNIONE TERRE DEI CASTELLI	x
35	UNIONE VALLI DEL DOLO	
36	UNIONE DEL FRIGNANO	
37	UNIONE MONTANA APPENNINO REGGIANO	
38	UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA	
39	ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE	x
40	UNIONE TRESINARO SECCHIA	x
41	CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE	x

F.TO LUCIANO CORREGGI
F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)

Allegato "B" al rep. 54163/18205

STATUTO
TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1 - E' costituita, con sede in Pavullo nel Frignano, una società cooperativa denominata:

"Gruppo di Azione Locale dell'Antico Frignano e dell'Appennino Reggiano Società Cooperativa", abbreviabile in "G.A.L. ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO Soc. Coop."

La Cooperativa potrà istituire, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione unità operative in altre località del territorio nazionale.

La società ha durata stabilita fino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 2 - La Cooperativa si costituisce, per l'attuazione di programmi per lo sviluppo rurale. Lo scopo mutualistico che i soci si propongono si realizza attraverso gestione di sovvenzioni pubbliche, azioni di promozione dello sviluppo dell'area in cui la cooperativa opera. Esse sono rivolte direttamente ai soci quando questi siano imprese; o agli associati degli enti soci quando si tratti di associazioni imprenditoriali o di consorzi; o ad imprese operanti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza quando si tratti di enti pubblici territoriali.


La cooperativa potrà operare pertanto anche a favore di terzi non soci.

La Società fornirà servizi nel campo dell'agricoltura, nel campo dell'artigianato e del terziario ed in particolare nei seguenti ambiti:

- a) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- b) creazione di nuova occupazione ed imprenditorialità, specie giovanile, in ogni settore, con particolare attenzione al l'agricoltura, all'artigianato, al commercio ed al turismo;
- c) promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo;
- d) incentivazione e sostegno all'artigianato, alla piccola impresa ed ai servizi;
- e) valorizzazione e promozione delle produzioni agricole ed artigianali locali;
- f) valorizzazione del territorio anche mediante lo sviluppo del turismo congressuale;
- g) formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- h) consulenze e ricerche anche in campo economico, ambientale ed indagini conoscitive;
- i) promozione e realizzazione dei collegamenti informatici e telematici all'interno dell'area e con l'estero;
- l) la realizzazione di studi e progetti di fattibilità e di sviluppo;
- m) realizzazione e fornitura di servizi per controllo di gestione economico-finanziario, marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, nuove tecnologie ed innovazioni tecnologiche, impatto ambientale, approntamento di materiali didattici, bibliografici per convegni e seminari;
- n) assistenza alla gestione anche contabile ed amministrativa degli associati;
- o) assistenza tecnica alle comunità locali ed ai promotori dei progetti di sviluppo montano, nonché a sostegno delle attività esistenti, assistenza ai soci per l'approvvigionamento delle risorse finanziarie e per l'accesso ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

Per il conseguimento degli scopi sociali, la Cooperativa inoltre potrà:

- a) raccogliere finanziamenti dai soci - in conformità ai principi della mutualità ed alle vi-



genti disposizioni di legge ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale - predisponendo, ove occorra, apposito regolamento;

b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese agricole, artigianali, di servizi, industriali o commerciali, o in imprese, società, enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa;

c) svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, economica, finanziaria, creditizia, tecnico-scientifica e promozionale, dirette allo sviluppo economico ed occupazionale.

TITOLO II SOCI E QUOTE

ART. 3 - Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo consentito dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa le cooperative, le società, le associazioni, i consorzi, gli enti pubblici, e gli imprenditori singoli ed associati.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare della quota sottoscritta.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

ART. 4 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione indicando:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, attività professionale esercitata; ragione sociale, sede e nazionalità per le persone giuridiche e gli enti collettivi;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere e versare;

c) l'incondizionata accettazione dello statuto, e degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali;

d) le altre informazioni ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione.

Le persone giuridiche dovranno allegare alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché della deliberazione dell'organo competente con la quale viene approvata la partecipazione alla società, e la nomina dei delegati all'assemblea della Cooperativa.

Sull'accoglimento delle domande delibera il Consiglio di Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

In caso di mancato accoglimento della domanda si rendono applicabili il III e IV comma dell'art. 2528 c.c.

ART. 5 - I soci sono obbligati:

a) a versare, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione, oltre all'importo della quota sottoscritta, l'eventuale sovrapprezzo quota il cui importo sarà determinato, di anno in anno, dall'Assemblea che approva il bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio approvato;

b) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali.

TITOLO III RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ART. 6 - La qualità di socio si perde per scioglimento, liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, recesso, decadenza o esclusione, quando si tratta di cooperative e di persone giuridiche o di enti collettivi in genere; per morte, recesso, decadenza, fallimento o esclusione, se il socio è una persona fisica.

ART. 7 - Nel caso di decesso di un socio il rapporto sociale si risolve.

ART. 8 - Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

In caso di recesso si rendono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2526 c.c.

ART. 9 - Il Consiglio di Amministrazione dichiara la decadenza nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 10 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può il Consiglio di Amministrazione escludere il socio:

- a) che non osservi le disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- b) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- c) che, senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione, svolga, prendendo parte ad imprese o in altra forma, attività contrastanti o concorrenti con gli interessi della Cooperativa.

Nei casi indicati alle precedenti lettere a), b), e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ART. 11 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 6, 8, 9 e 10 devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata o mail inviata all'indirizzo pec comunicato, al socio.

ART. 12 - Il socio receduto o decaduto od escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto al rimborso:

- a) del valore nominale della quota sociale versata e delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati, oppure del minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale.
- b) dell'eventuale sovrapprezzo quote corrisposto in conseguenza dell'ammissione.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

Gli altri crediti vantati dal socio receduto o decaduto od escluso, o dagli eredi o legatari del socio defunto, verranno rimborsati alle scadenze previste o, in mancanza, alle scadenze in cui vengono liquidati agli altri soci i crediti della medesima natura.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

ART. 13 - Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 500 (cinquecento), né superiore al limite

stabilito dalla legge;

b) dal fondo di riserva legale formato con le quote degli avanzi di gestione o con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi o agli eredi o legatari dei soci deceduti;

c) dalle eventuali riserve straordinarie.

Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento.

ART. 14 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto o vincolo di qualsiasi specie e si intendono vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni eventualmente contratte dal socio verso la stessa. Esse non possono essere cedute senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in applicazione all'art. 2522 C.C., può sempre deliberare l'acquisto di quote della Società, purché con utili effettivamente conseguiti ed accertati, o con riserve precostituite.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 15 - L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio di esercizio, previo esatto inventario, e alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Gli eventuali avanzi netti di gestione saranno così ripartiti:

a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima prevista dalla legislazione vigente per le cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali;

d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 13.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'Assemblea ha sempre la facoltà di deliberare che l'intero utile netto residuo sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'approvazione del bilancio a cui si riferiscono, saranno devoluti al fondo di riserva legale.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 16 - L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

a) discute ed approva il bilancio di esercizio;

b) elegge gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;

c) determina gli eventuali compensi dei Sindaci e/o degli Amministratori;

d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni;

e) delibera sugli argomenti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame

dagli Amministratori;

f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

g) può altresì impartire direttive di gestione agli Amministratori.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata per trattare gli argomenti che sono di sua competenza a norma di legge.

ART. 17 - L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i soci; se non vi provvedono gli Amministratori, la convocazione dovrà essere fatta dal Collegio Sindacale.

ART. 18 - La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante trasmissione o consegna dell'avviso di convocazione a tutti i soci, amministratori e sindaci, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, o via fax, posta elettronica certificata o qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.


ART. 19 - Le Assemblee, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 20 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Qualora si tratti di deliberazioni sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo, sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, nonché in tutti i casi previsti dall'art. 2347 c.c., i soci che non hanno concorso a tali deliberazioni, hanno diritto di recedere dalla società.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti,



regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il segretario.

ART. 21 - Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ciascun socio ha un voto solo, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la possibilità di farsi rappresentare anche da non soci, mediante delega scritta.

Le deleghe debbono essere conservate agli atti della società. Ciascun socio non potrà rappresentare più di cinque altri soci.

All'Assemblea può essere invitato, ma parteciperà senza diritto di voto, un rappresentante della Confederazione Cooperative Italiane e uno della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

ART. 22 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, dalla persona designata dall'Assemblea.

Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea nomina un Segretario e, nel caso di votazioni a scrutinio segreto, anche due o più scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali Scrutatori.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 23 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra i soci e tra le persone indicate dagli enti soci; prima di procedere alla nomina, l'Assemblea ne determina il numero.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato di tre anni.

Essi non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

ART. 24 - I Consiglieri, nella prima riunione, eleggono tra loro un Presidente e un Vice-Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli Amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 25 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

ART. 26 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

L'amministratore che in una data operazione ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, deve darne notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verranno pubblicati on line sul sito della società entro trenta giorni dalle riunioni stesse.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitti di interesse, un soggetto privato singolo, qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del GAL, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere su sovvenzioni pubbliche comunitarie, nazionali e regionali, né potrà essere fornitore del GAL nell'ambito delle medesime sovvenzioni.

Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del GAL, il soggetto giuridico privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere su sovvenzioni pubbliche comunitarie, nazionali e regionali, né potranno essere fornitori del GAL nell'ambito delle medesime sovvenzioni.

Inoltre nel caso un rappresentante dell'organo decisionale abbia potere decisionale anche in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del GAL, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.

E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 27 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, e che non siano stati riservati all'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) compilare i bilanci, le relazioni annuali e le proposte di riparti degli eventuali avanzi di gestione;
- c) compilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- d) conferire procura sia generale che speciale, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio;
- e) deliberare circa l'adesione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- f) amministrare i beni mobili ed immobili;
- g) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari;
- h) accordare pegni, cessioni;
- i) deliberare su qualsiasi operazione di credito, sui mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi;
- l) acquistare mobili ed attrezzature di qualsiasi genere;
- m) proporre all'Assemblea che approva il bilancio l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo quota;
- n) determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi;
- o) assumere e licenziare il personale dipendente, stabilendone gli stipendi ed i compiti;
- p) deliberare l'adesione a società, enti ed organismi che abbiano scopi affini e complementari a quelli della società e concedere fidejussioni o avalli che si rendessero necessari per il loro sviluppo.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un Comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dal Consiglio stesso.

Il Consiglio può nominare dei comitati con funzioni tecniche o consultive, stabilendone la composizione, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.

ART. 28 - La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Egli può con la sua firma, rilasciare anche liberatorie quietanze ad Enti pubblici. Spetta al Presidente rilasciare procure per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e rappresentanza legale della Società avanti ad altri organi giurisdizionali e amministrativi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente; per i terzi, in ogni caso, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'impedimento del Presidente. In assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente tutti i poteri ad essi attribuiti spettano ad un Consigliere espressamente designato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare la firma sociale ad altro Consigliere, oppure ad estranei al Consiglio con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 29 - Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti fra non soci dall'Assemblea, la quale nomina altresì il Presidente del Collegio.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono sempre rieleggibili.

La retribuzione deve essere fissata prima della nomina per tutta la durata della carica.
ART. 30 - Il Collegio Sindacale svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge. Tuttavia, l'Assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale, potrà incaricarlo anche della revisione legale dei conti: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 31 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra società, amministratori, liquidatori, soci o loro eredi in ordine alla interpretazione, esecuzione e validità del presente statuto, sarà competente il Foro competente in ragione del luogo ove è ubicata la sede della società.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 32 - Il Consiglio di Amministrazione, per assicurare il miglior funzionamento della società, potrà nominare un Direttore, la cui retribuzione ed i cui compiti saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Direttore partecipa alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo ed a lui sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 2396 C.C.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nomina, sospende, destituisce od accetta le dimissioni del Direttore deve essere notificata all'Assemblea dei soci nella sua prima riunione.

ART. 33 - Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati, e l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno istituiti.

ART. 34 - In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria, con la maggioranza stabilita nell'art. 21, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e delle rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35 - Per tutto quanto non regolato dal presente statuto valgono le disposizioni di legge sulle società cooperative a mutualità non prevalente e sulle società per azioni.


F.TO LUCIANO CORREGGI
F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)

La presente copia composta di n. cinque fogli

è conforme all'originale, firmato a norma di legge

e si rilascia. **per uso fiscale**

Modena, **21 OTT. 2015**



A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature but contains the text "ALBINO PU" and "2015".